



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRESIVO 2<sup>^</sup>**

Via XX settembre 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325359  
\* [fric85400d@istruzione.it](mailto:fric85400d@istruzione.it) posta certificata \* [fric85400d@pec.istruzione.it](mailto:fric85400d@pec.istruzione.it) Sito web [www.iccassino2.gov.it](http://www.iccassino2.gov.it)

## **REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO ESTERNO**

**ai sensi del Nuovo Regolamento di Contabilità**  
**Decreto n. 129 del 28/08/2018 art. 45 c.2 lett.b**

### **Premessa**

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella **L. 27 dicembre 1997 n. 449**, la quale, all'**art. 43** dispone che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni"*.

**Il D.Lgs. n.50/2016** relativo al codice dei contratti pubblici, sancisce:

- **Art. 4.** (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)

**c.1.** *L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*

- **Art. 19.** (Contratti di sponsorizzazione)

**c.1.** *L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.*

**c.2.** *Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.*

- **Art. 36.** (Contratti sotto soglia)

Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

**c.2, lett. a).** *Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020).*

**Il D.I. n. 129/2018** relativo al Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, sancisce:

- **Art. 5.** (Relazione del Programma Annuale)

**c.7.** *Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5.*

- **Art. 43.** (Capacità ed autonomia negoziale)

**c.4.** *Le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.*

- **Art. 45.** (Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale)

**c.2, lett. b)** *Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.*

## **Il Consiglio d'Istituto (C.d.I.)**

**Vista** la L. n. 449/1997, art. 43, c.1 e 2;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, art. 119;

**Visto** il D.I. n. 44/2001, art. 33, c.2, lett.A e art. 41;

**Visto** il D.Lgs. n. 62/2008;

**Visto** il D.L. n.5/2012, art. 20 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L. n.35/2012;

**Visto** il D.Lgs. n.50/2016, artt. 4, 19 (c.1 e 2), 36 (c.2, lett.a), 80, 151;

**Visto** il D.I. n. 129/2018, artt. 4, 43, 44 e 45 c.2, lett. b);

**Vista** la L. n. 120/2020, art. 1 (c. 5.bis.), art. 8 (c. 5, lett. c-ter).

formalizza il seguente Regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto con delibera n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni

1) L'Istituto Comprensivo 2 di Cassino (di seguito I.C.2 di Cassino), via XX Settembre, 22 – Cassino (FR), in aderenza ai principi di buon andamento e di trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 43 della Legge n.449 del 1997 e dall'art. 19 del D.Lgs. n.50 del 2016, al fine di incentivare una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa, realizzare maggiori economie e/o nuove entrate, nonché di aumentare la qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi e porre in essere ogni altra forma di contratto finalizzato all'autofinanziamento delle proprie attività istituzionali.

Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, crowdfunding, fundraising, mecenatismo culturale e altre forme di autofinanziamento per l'I.C.2 di Cassino in attuazione delle disposizioni vigenti.

Il Dirigente Scolastico (DS), quale rappresentante legale dell'Istituzione Scolastica, svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale e dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione dei progetti approvati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e le azioni volte allo sviluppo dell'innovazione.

Particolari progetti e attività (elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti dello *sponsor*), gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.

Il DS può, quindi, stipulare accordi di sponsorizzazione, con soggetti pubblici o privati nell'ambito degli obiettivi e delle finalità previsti dal PTOF e dal Programma Annuale dell'anno di riferimento. Per l'individuazione degli *sponsor* e l'avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o delle famiglie.

2) Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Sponsorizzazione:** ogni contributo in beni o servizi, prestazioni, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, logo, marchio, i prodotti etc.;
- b) **Contratto di Sponsorizzazione (sponsorship):** contratto atipico, consensuale, normalmente a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive/sinallagmatico ed a forma libera mediante il quale l'I.C.2 di Cassino, denominato *sponseè* (soggetto sponsorizzato nel caso di sponsorizzazioni passive), si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri, denominati *sponsor*, l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere e veicolare (in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni) il nome, logo, marchio, segno distintivo o i prodotti/servizi del soggetto sponsorizzatore nell'ambito di proprie attività istituzionali e/o iniziative culturali, sociali, ricreative e altro, nei modi previsti dal contratto;
- c) **Sponsor:** il soggetto pubblico o privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'I.C.2 di Cassino fornendo una sponsorizzazione pura, tecnica o mista;
- d) **Sponsée:** il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello *sponsor*: l'I.C.2 di Cassino;
- e) **Spazio pubblicitario:** lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'Istituzione Scolastica per la visibilità dello *sponsor*;
- f) **Sponsorizzazione passiva:** l'Istituzione Scolastica assume la veste di soggetto sponsorizzato (*sponsée*).
- g) **Sponsorizzazione attiva:** l'Istituzione Scolastica assume la veste di soggetto sponsorizzatore (*sponsor*) finanziando e pubblicizzando l'attività di un soggetto terzo (esempio: contributi di patrocinio resi in favore di soggetti che, in una logica di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, comma 4, Cost., svolgono attività e iniziative che potrebbero competere all'ente pubblico);
- h) **Sponsorizzazione pura:** lo *sponsor* si obbliga ad un contributo di carattere pecuniario mediante dazione di denaro o accollo del debito assunto dall'Istituzione Scolastica nei confronti di terzi o dello *sponsor* stesso;

- i) **Sponsorizzazione tecnica:** lo *sponsor* si obbliga nella realizzazione di lavori e/o nella fornitura di beni e servizi strumentali, ponendosi in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello *sponsor* (o da un soggetto esecutore scelto dallo *sponsor*), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi;
- j) **Sponsorizzazione mista:** rappresenta una combinazione tra la sponsorizzazione pura e tecnica. È il caso di accordi che prevedono un finanziamento e un contributo parziale alla progettazione/realizzazione di un particolare intervento;
- k) **Crowdfunding:** (termine inglese, da *crowd*, "folla", e *funding*, "finanziamento"), in italiano finanziamento collettivo, è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse attraverso specifiche campagne gestite da piattaforme digitali aperte al pubblico per realizzare l'abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese/aziende o enti che cercano finanziamenti;
- l) **Mecenatismo culturale:** consiste in un contributo quale erogazione liberale in denaro, donazione di beni mobili o immobili, attribuzione di diritti d'uso diversi, senza che a tale impegno corrisponda l'obbligo di una prestazione corrispettiva. Il mecenatismo consente al mecenate di dedurre fiscalmente erogazioni liberali fatte a favore dell'I.C.2 di Cassino ed è ammesso solo per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

## SEZIONE I - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

### Art. 2 – Modalità di realizzazione delle sponsorizzazioni

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- 1) **contributi economici (sponsorizzazione pura)** da versare direttamente all'I.C.2 di Cassino, che possono essere richiesti ad uno o più *sponsor* per la stessa iniziativa o progetto specifico correlati al contratto stesso o, nel caso di una mancanza di correlazione, utilizzati secondo quanto deliberato dal C.d.I. I contributi economici possono essere versati alla stipula dell'intesa o secondo modalità provvisoria a seguito del servizio erogato secondo gli accordi previsti da ciascun contratto. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal DS e dalla Giunta Esecutiva secondo le regole di gestione del bilancio annuale;
- 2) **cessione gratuita di beni e/o servizi (sponsorizzazione tecnica).** Le società, imprese, i professionisti, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare all'I.C.2 di Cassino beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L'I.C.2 di Cassino, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate. Eventuali danni causati dal servizio o derivanti da esso saranno a carico del fornitore della sponsorizzazione;
- 3) **compartecipazione economica** diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'I.C.2 di Cassino. Lo *sponsor* può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite, ivi compreso la possibilità di stipulare un'apposita convenzione alquanto vantaggiosa che abbia, come unica ricaduta possibile, un beneficio diretto, concreto e sostanziale per gli alunni e le loro famiglie.

### Art. 3 – Soggetti Sponsor

Possono assumere la veste di *sponsor* i seguenti soggetti:

- qualsiasi **persona fisica**, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione (P.A.);
- qualsiasi **persona giuridica** avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese, le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- le **associazioni senza fine di lucro**, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali della scuola.

#### Art. 4 – Oggetto

1) Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata, non essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola, devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la P.A. e comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività di carattere culturale, artistico, sociale o ricreativo (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.);
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, arredo, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, hardware e software ecc.;
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, ecc.) limitatamente a servizi strumentali o beni materiali;
- iniziative a favore delle esperienze per il perfezionamento delle lingue all'estero;
- iniziative inerenti i PTCO (ex alternanza scuola-lavoro) in Italia e all'estero;
- contributi per la realizzazione di migliorie/manutenzione all'edificio scolastico e agli impianti sia per ordinaria che per straordinaria manutenzione;
- contributi per l'acquisto di materiali utili all'ampliamento dell'offerta formativa;
- concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi riconducibili ai fini propri dell'istruzione;
- stampati per attività di orientamento e di pubblicazione delle attività del PTOF;
- interventi o fornitura di materiale per la pulizia e la sanificazione degli ambienti;
- materiale per la gestione delle attività amministrative (carta fotocopie, toner, fotocopiatrici, fax, ecc.);
- gestione dei servizi multimediali;
- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

2) Va distinta la mera attività di sponsorizzazione (pubblicità indiretta), consistente per esempio nell'inserire il solo nome, logo, marchio, segno distintivo dello *sponsor* all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali, dall'attività di pubblicità diretta (non lecita). È espressamente vietato l'inserimento di messaggi pubblicitari all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare, dall'utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni che si configurerebbe come un'attività di pubblicità diretta e non di sponsorizzazione. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico che viene ricondotto nella fattispecie della vasta categoria dei contratti di pubblicità dai quali però si differenzia. Nei contratti di pubblicità oggetto del negozio è la mera diffusione diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le vendite di un determinato bene o servizio, nella sponsorizzazione, invece, il messaggio trasmesso non consiste nell'esaltazione della qualità del prodotto o del servizio dello *sponsor*, ma si realizza invece nella divulgazione del suo segno distintivo al fine di accrescerne o consolidarne la rinomanza.

## Art. 5 – Finalità e individuazione sponsor

1) Nella individuazione degli *sponsor* hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

- a) Beni voluttuari in genere;
- b) Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura;
- c) Saranno altresì escluse le imprese/aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili sul piano etico-sociale (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei Paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, etc.).

2) I criteri per l'individuazione degli *sponsor* e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il DS o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal C.d.I.

L'individuazione degli *sponsor* può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- a) Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti terzi \*;
- b) Contatto diretto con soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare/sostenere attività/iniziative della Istituzione Scolastica;
- c) Pubblicità, da parte della scuola (mediante avviso pubblico sul sito web istituzionale), delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione e accettazione delle proposte di maggiore interesse \*\*.

\* Nel momento in cui la scuola riceve una proposta di sponsorizzazione è obbligata a sottoporre la stessa ad un preventivo vaglio rispetto all'ammissibilità e alla convenienza per l'interesse pubblico della proposta ancora prima della pubblicazione sul sito istituzionale, la quale non risulta obbligatoria, ma lo diventa in conseguenza dell'esito positivo di questa prima verifica, che può presupporre anche un'interlocuzione con il potenziale *sponsor* in una logica di soccorso istruttorio al fine di tentare di colmare eventuali lacune.

\*\* In caso di ricerca mediante avviso pubblico sul sito web istituzionale, esso deve contenere i seguenti dati:

- l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello *sponsor*;
- l'esatta determinazione dell'offerta per la pubblicità;
- le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

3) L'offerta da parte dello *sponsor* deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, di regola:

- il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso o esplicitate negli incontri con il DS.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti **autocertificazioni (allegato 2)** sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza attestanti:

### a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/81, n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese).

## **b) per le persone giuridiche:**

oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale (o dei legali) rappresentante.

La proposta del soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione dovrà contenere l'assunzione a proprio carico di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni e ogni richiesta di danni provenienti da terzi, (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello *sponsor*) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza delle attività svolte. L'I.C.2 di Cassino è manlevato da ogni richiesta di danni proveniente da terzi.

- 4) Per la ricerca e affidamento oppure per l'avvenuto ricevimento di un contratto di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture **per importi superiori a 40.000 €**, mediante dazione di denaro o accollo del debito (*sponsorizzazioni pure*), o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, l'I.C.2 di Cassino provvederà a rendere noto un avviso mediante pubblicazione all'albo online dell'Istituto, nel sito istituzionale per almeno trenta giorni, ed in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per la maggiore conoscenza e partecipazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto potrà essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n.50/2016. Se la scuola dovesse ricevere proposte multiple, deve procedere ad un confronto concorrenziale e può fissare un ulteriore breve termine (di solito quindici giorni) per ricevere offerte ulteriormente migliorative al termine del quale stipulerà il contratto con il soggetto che ha presentato l'offerta maggiore.
- 5) L'affidamento di contratti di *sponsorizzazione tecnica*, che prevedano la realizzazione di lavori o la prestazione di servizi e/o forniture direttamente a cura e spese dello *sponsor*, di importo superiore a **40.000 €**, fermo restando l'obbligo di rispetto dei principi comunitari in materia e delle disposizioni nazionali sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori di lavori pubblici, è soggetto alla seguente procedura:
  - a) la scelta dello *sponsor* dovrà avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
  - b) per contratti di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 € l'I.C.2 di Cassino potrà ricorrere ad una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
- 6) Per affidamenti di **importo inferiore a 40.000 €**, si procede mediante affidamento diretto da parte del DS (negoziazione individuale) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, D.Lgs. n.50/2016 così come modificato dall'art.1, comma 5-bis, della Legge 120/2020).
- 7) Nel caso di più proponenti ed a parità di condizioni, verrà data la preferenza ai soggetti che presentano caratteristiche statutarie di maggior aderenza al PTOF e/o ad eventuali progetti specifici.
- 8) Sono ammesse più sponsorizzazioni ad una singola iniziativa o attività prevista nel PTOF della scuola.

## **Art. 6 – Obblighi a carico dell'Istituzione Scolastica**

- 1) L'obbligazione dello *sponsée* si configura come una obbligazione di mezzo e non di risultato. Pertanto, lo *sponsor* deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
- 2) L'I.C.2 di Cassino, quale controprestazione ai contributi forniti dallo *sponsor*, attuerà una o più delle forme pubblicitarie indicate di seguito:
  - a) riproduzione del marchio-logo o generalità dello *sponsor* su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito web, canali social istituzionali, ecc.);
  - b) pubblicazione nel sito web e/o canali social network/media della scuola e su apposita bacheca apposta nell'atrio dei plessi nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello *sponsor* e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
  - c) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello *sponsor* sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
  - d) distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, etc.

- e) individuazione di spazi interni ed esterni nei plessi dell'Istituto Scolastico;
- f) organizzazione di eventi informativi con i docenti, le famiglie e gli studenti;
- g) attuazione di altre forme di visibilità dello *sponsor*, da concordare preventivamente.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo *sponsor*. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo *sponsor* direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

### **Art. 7 – Vincoli di Sponsorizzazione: diritto di rifiuto**

Il C.d.I. dà mandato al DS e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione, richiedendo eventualmente lo statuto della società, il codice etico, il contratto di responsabilità civile, la visura camerale etc. e di sottoporre il relativo contratto al C.d.I., che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione proposta qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico dello *sponsor* o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) riguardi propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- d) riguardi pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- e) contenga messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- f) qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con le finalità educativa e istituzionali della scuola, la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

In caso di non accettazione della proposta di sponsorizzazione, la scuola è tenuta ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 ad inviare al proponente una mera risposta di cortesia.

Nell'ambito delle sue attività (relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti) lo *sponsor* è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola, all'approvazione del DS.

### **Art. 8 – Stipula e contenuti del contratto**

1) Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dapprima prendere visione del presente Regolamento ed eventuale avviso pubblico di ricerca sponsor e, successivamente, manifestare per iscritto alla scuola:

- la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto mediante scrittura privata (schema di contratto-tipo in **allegato 1**) nel quale sono indicati:

- a) oggetto della sponsorizzazione;
- b) la completa descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione in determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni (forme di promozione, comunicazione e pubblicità);
- c) l'eventuale diritto di "esclusiva" (assoluto, relativo; co-sponsor, pool-sponsor);
- d) la durata del contratto di sponsorizzazione che comunque deve essere commisurata alla natura stessa della fornitura, da definirsi contrattualmente tra le parti. In generale non può avere durata superiore a un anno eventualmente rinnovabile, salvo i contratti per concessione di servizi che prevedano espressamente durata pluriennale;
- e) il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- f) le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
- g) le responsabilità e gli impegni reciproci;

- h) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
  - i) l'indicazione del Foro competente per la risoluzione di controversie.
- 2) La sponsorizzazione non potrà avvenire prima della corresponsione dell'oggetto della sponsorizzazione stessa.
  - 3) Nei casi di particolare urgenza o di vacanza del C.d.I., il DS procede alla stipulazione del contratto, con obbligo di presentare il contratto stipulato per la rituale convalida e ratifica alla prima seduta utile del C.d.I.

### **Art. 9 – Aspetti fiscali**

- 1) Sono a carico dello *sponsor* tutte le spese eventuali derivanti dalle stipulazioni dei contratti di sponsorizzazione, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente ivi ricompresa, se necessaria, la registrazione.
- 2) Il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione (controprestazioni: canali e servizi di promozione in favore dello *sponsor*), ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. i) DPR 633/72, è rilevante a fini IVA e deve essere fatturato dall'I.C.2 di Cassino. L'Istituto Scolastico si impegna a rispettare i successivi adempimenti contabili (registrazione delle fatture, registro e versamento IVA, etc.).
- 3) Nel caso delle *sponsorizzazioni tecniche*, le fatture devono essere emesse da entrambe le Parti; lo *sponsor* fattura alla P.A. il valore dei beni o servizi offerti, l'I.C.2 di Cassino fattura allo *sponsor* il valore delle controprestazioni corrispondenti (D.P.R. n.633/1972). I soggetti che verranno individuati come *sponsor* potranno godere di vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente. L'I.C.2 di Cassino si riserva la possibilità, prima di procedere alla liquidazione di fatture emesse dallo *sponsor*, di richiedere un dettagliato resoconto periodico ricognitivo delle attività e delle prestazioni svolte o delle forniture effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto.

### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

- 1) In ogni contratto deve essere prevista la facoltà dell'I.C.2 di Cassino di recedere dal contratto stesso in qualsiasi momento, prima della scadenza, in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello *sponsor*, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo *sponsor*. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello *sponsor* a pretese o danni di qualsiasi natura. La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpe esclusivamente addebitabili allo *sponsor*.
- 2) Nel contratto di sponsorizzazione deve essere prevista, inoltre, la clausola risolutiva espressa (*morality clauses*) nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell'I.C.2 di Cassino (interferenza d'immagine negativa) o non siano stati perseguiti i fini sociali e di pubblica utilità cui l'Istituzione Scolastica deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.
- 3) Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione - salvo diverse intese fra le parti - attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico bancario o postale che sarà indicato sulla ricevuta stessa. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto stesso, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno. Tuttavia, in caso di mancata erogazione dei benefit-corrispettivi indicati nel contratto, si può provvedere ad erogarne altri di pari valore previo accordo tra le Parti.

## **SEZIONE II – ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO**

### **Art. 11 – Crowdfunding**

- 1) L'I.C.2 di Cassino, a sostegno delle attività istituzionali, può utilizzare lo strumento del crowdfunding e avviare, direttamente o attraverso piattaforme esterne (marketplace), una campagna di raccolta fondi on-line dandone adeguata pubblicità sul sito web e su altri canali istituzionali. Tale forma di finanziamento può attuarsi secondo le seguenti due tipologie di crowdfunding:

- a) **Reward based:** raccolta fondi che in cambio di donazioni in denaro prevede una ricompensa (che varia a seconda delle forme adottate), un riconoscimento come il ringraziamento pubblico sul sito istituzionale o la partecipazione al progetto come co-creatori di valore;
- b) **Donation based:** si tratta di donazione pura. I sostenitori effettuano donazioni in maniera liberale, per portare avanti una causa considerata meritevole (scopi filantropici), senza ricevere una ricompensa o un bene di equivalente valore monetario, ma semplicemente un riconoscimento prettamente morale e simbolico.
- 2) Le singole iniziative da inserire su specifiche piattaforme online e volte alla realizzazione di specifici progetti inseriti nel Programma Annuale e PTOF dell'I.C.2 di Cassino (con priorità e obiettivi prestabiliti dal Collegio dei Docenti), dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del C.d.I., che validerà i contenuti progettuali, la durata della campagna di raccolta fondi e le modalità di finanziamento attraverso il crowdfunding. Il DS, figura di indirizzo e di gestione, dovrà indicare (come prescritto dall'art. 5, comma 7 del D.I. n.129/2018), nella relazione illustrativa allegata al Programma Annuale i progetti da inserire, le finalità e le voci di spesa a cui vengono destinate le entrate derivanti dai finanziamenti reperite mediante sistema di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di crowdfunding, specificando se ci sarà o meno partecipazione di spesa da parte della scuola sul progetto che sarà inserito in una determinata piattaforma. Qualora l'approvazione del progetto da parte del C.d.I. non avvenga contestualmente all'approvazione del Programma Annuale, il progetto dovrà essere inserito nel Programma Annuale attraverso una variazione, come previsto dagli artt. 5 e 6 del D.I. 129/2018.
- 3) La scelta della piattaforma di crowdfunding dipenderà dalle caratteristiche dei progetti da finanziare e potrà essere effettuata da un referente e commissione (nominati dal DS) dedicate alle operazioni di crowdfunding. Il referente si occupa di gestire il progetto all'interno della piattaforma. Le piattaforme si dividono in generaliste e verticali/tematiche e ognuna consente differenti modalità di reperimento fondi e percentuale corrisposta alla piattaforma (success fee). Le modalità sono le seguenti: All-or-nothing, Keep-it-all, fundraising.
- 4) Il donatore può scegliere di finanziare, con importi prestabiliti dalle singole piattaforme, uno o più progetti/iniziativa effettuando un versamento secondo le modalità operative dettagliatamente descritte sul sito web istituzionale ove saranno, altresì, resi disponibili e costantemente aggiornati i dati relativi allo stato della raccolta fondi, l'elenco dei finanziatori (nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali), nonché le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per le erogazioni liberali. Il donatore e l'Istituzione Scolastica potranno avvalersi dei canali social network/media per condividere e divulgare i progetti pubblicati sulle piattaforme di crowdfunding al fine di massimizzare la probabilità di ricevere donazioni.
- 5) Alla scadenza, il flusso di donazioni verrà messo a disposizione dell'I.C.2 di Cassino e l'iniziativa continuerà ad essere visibile in apposita sezione dedicata del sito istituzionale della scuola. L'Istituto Scolastico provvederà ad attivare il progetto attraverso l'impiego dei fondi raccolti oppure, qualora non venga raggiunta una determinata soglia prevista per l'attuazione dello stesso, i fondi potranno essere utilizzati per finalità strettamente correlate all'erogazione e all'ampliamento dell'offerta formativa (solo per la modalità "keep-it-all"). A questo proposito si ricorda che le Istituzioni Scolastiche devono individuare le finalità alle quali sarà vincolato l'utilizzo dei fondi erogati dai sostenitori. L'Istituto Scolastico renderà il progetto all'interno della piattaforma, attraverso la descrizione delle attività progettuali svolte e adempirà agli obblighi di rendicontazione contabile e sociale.

## **Art. 12 – Atti di mecenatismo culturale**

- 1) Con il termine *mecenatismo* (dal nome di Gaio Cilnio Mecenate, 68 a.C. - 8 d.C.) si indica in generale il sostegno e il patrocinio disinteressato nei confronti di attività artistiche e culturali e nei settori dei beni culturali e nei confronti degli stessi artisti coinvolti in tali attività. Il mecenatismo culturale consiste in un contributo quale erogazione liberale in denaro, donazione di beni mobili o immobili, attribuzione di diritti d'uso diversi, senza che a tale impegno corrisponda l'obbligo di una prestazione corrispettiva. Il mecenatismo consente al mecenate di dedurre fiscalmente erogazioni liberali fatte a favore dell'I.C.2 di Cassino, ed è ammesso solo per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

- 2) Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello *sponsor*, sono formalizzate come procedure di negoziazione diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.
- 3) Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale ("*Art bonus*"). L'*Art bonus* si distingue dal mecenatismo culturale per le diverse finalità di cui alla citata normativa. Le attività e le tipologie di soggetti che possono beneficiare di queste assegnazioni sono previste dall'art. 1 della Legge n. 106/2014. La Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 comma 318) ha reso permanente l'*Art bonus*, estendendo a tempo indeterminato il regime fiscale agevolato nella misura del 65%. Possono beneficiare del credito d'imposta: a) le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile (fruiscono del beneficio tramite dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale); b) i soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui (fruiscono del beneficio in compensazione, a scomputo dei versamenti dovuti, da effettuarsi con il modello di pagamento F/24 - codice tributo 6842).
- 4) Ai fini della valorizzazione, riqualificazione e potenziamento del patrimonio artistico e culturale dell'I.C.2 di Cassino, sarà possibile sostenere un progetto con le donazioni provenienti dai soggetti beneficiari del suddetto credito d'imposta, a condizione che il progetto riguardi:
  - a) interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali;
  - b) musei, siti archeologici, biblioteche e archivi, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri Enti dello Spettacolo;
  - c) realizzazione, restauro e potenziamento di strutture e di enti e istituzioni pubbliche e dello spettacolo.
- 5) A seguito dell'approvazione dell'iniziativa da parte del C.d.I., l'I.C.2 di Cassino procederà a darne adeguata pubblicità sul proprio sito web, indicando i beni verso i quali indirizzare le erogazioni liberali e specificando anche le modalità di versamento.
- 6) È possibile una forma di riconoscimento morale al mecenate senza che questo rappresenti un obbligo per l'ente beneficiario. In tale ottica è previsto che l'I.C.2 di Cassino possa menzionare nel sito web, previa opportuna liberatoria da parte del mecenate, un pubblico ringraziamento a quest'ultimo (solo citando il nome o la ragione sociale senza far riferimento al marchio, attività, prodotti, ecc.).
- 7) Ottenute le liberalità, l'Amministrazione deve ottemperare a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge 106/2014 ovvero:
  - a) pubblicare sul sito istituzionale, in una pagina dedicata ed in modo chiaro e facilmente individuabile, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute, la destinazione e l'utilizzo delle stesse;
  - b) comunicare con scadenza mensile, attraverso il pannello di controllo del portale [www.artbonus.gov.it](http://www.artbonus.gov.it), l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, lo stato di conservazione del bene oggetto dell'erogazione liberale, le informazioni relative alla destinazione e utilizzo dell'erogazione liberale ricevuta, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto su di esso, i fondi pubblici assegnati al bene per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

### SEZIONE III – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. – 13 Monitoraggio

- 1) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente Regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del DS e della Giunta Esecutiva al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi, nonché al fine di valutare l'opportunità di operare, per il futuro, eventuali modifiche al presente Regolamento.

2) Lo *sponsor* potrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo *sponsor*; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

#### **Art. 14 – Gestione Operativa**

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al DS, che la esercita nei modi precisati dal presente Regolamento, informando periodicamente il C.d.I.

#### **Art. 15 – Responsabilità**

Nella stipula del contratto, il DS farà in modo che l'I.C.2 di Cassino, soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello *sponsor*.

#### **Art. 16 – Sponsorizzazione e Privacy**

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo *sponsor* dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo *sponsor* e, nel contempo, evitare di utilizzare dati personali per differenziare messaggi pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari delle suddette comunicazioni istituzionali.

I dati possono essere oggetto di comunicazione/diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento.

#### **Art. 17 – Trattamento dei Dati Personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31/12/1996, n.675 e s.m.i e ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 679/2016 “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (GDPR) e dal D. Lgs.196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” così come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è l'Istituzione Scolastica in persona del suo DS pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo *sponsor*.

#### **Art. 18 – Norme di Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione disciplinati dal presente Regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.

Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente Regolamento fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell'autonomia scolastica.

#### **Art. 19 – Entrata in Vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dall'A.S. 2021/2022 dopo la sua approvazione da parte del C.d.I. mediante l'affissione all'Albo e pubblicazione sul seguente sito istituzionale <https://www.iccassino2.edu.it/>. Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche anche sostanziali, al modificarsi del quadro di riferimento.

SI ALLEGANO:

1. MODELLO/TIPO DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE;
2. AUTOCERTIFICAZIONE.

Delibera n. \_\_\_\_ del CdI del \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof.ssa Antonella Falso*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO 2^**

Via XX settembre 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325359  
\* [fric85400d@istruzione.it](mailto:fric85400d@istruzione.it) posta certificata \* [fric85400d@pec.istruzione.it](mailto:fric85400d@pec.istruzione.it) Sito web [www.iccassino2.gov.it](http://www.iccassino2.gov.it)

## ALLEGATO 1

### **CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (Modello/tipo)**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

#### **TRA**

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, cod. fisc. \_\_\_\_\_, di seguito denominata “**Sponsor**”;

#### **E**

l'Istituto Comprensivo 2 di Cassino, con sede in XX Settembre, 22 – 03043 CASSINO (FR), cod. fisc.: 90032280605 in persona del legale rappresentante pro-tempore di seguito denominata “**Sponseè**”;

#### **PREMESSO**

che l'Istituzione Scolastica di cui sopra ha predisposto, nell'ambito del P.T.O.F., il progetto [titolo progetto] e previsto nel programma annuale un'iniziativa/attività [indicare tipo di attività];

che lo sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.;

che all'Istituto sono note le finalità dell'attività svolta dallo sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall'Istituto stesso;

che sono stati fissati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del \_\_\_\_\_ mediante delibera n. \_\_\_ i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione a mente di quanto disposto dall'art. 45 D.I. 129/2018 e disciplinato dal correlato Regolamento;

che attraverso l'avviso pubblico prot. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Istituzione Scolastica ha comunicato la propria volontà di acquisire manifestazione di interesse finalizzata alla sponsorizzazione del progetto \_\_\_\_\_  
e/o iniziativa / attività \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art.1 - Obblighi dell'Istituzione Scolastica**

L'Istituzione Scolastica si obbliga:

- a realizzare nel periodo \_\_\_\_\_ la seguente iniziativa/attività/progetto \_\_\_\_\_ come previsto nel P.T.O.F. e nel P.A. dell'esercizio finanziario;
- ad inserire sulle eventuali brochure di pubblicizzazione del progetto, sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, il nome dello sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica: \_\_\_\_\_ e a consentire l'inserimento degli stessi dati e dicitura sulla fornitura oggetto della sponsorizzazione;
- a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, anche mediante pubblicazione di specifica nota informativa sul sito web scolastico e/o sui canali social network/media istituzionali;
- a pubblicizzare lo sponsor mediante la diffusione, in occasione dell'evento sponsorizzato, delle brochure, manifesti, volantini che lo sponsor stesso metterà allo scopo a disposizione della scuola.

## **Art.2 - Obblighi dello sponsor**

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente un corrispettivo/finanziamento globale di €.  
\_\_\_\_\_ nel modo seguente: \_\_\_\_\_.

(Oppure: Lo Sponsor realizzerà per tali prestazioni l'allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi e attrezzature per le attività didattiche con annessa fornitura di materiale specifico per .....[ laboratorio di informatica, e/o laboratorio di arte e immagine, e/o laboratorio musicale, e/o laboratorio intercultura, e/o laboratorio diversamente abili, e/o laboratorio di scienze naturali, e/o nuovi laboratori, e/o palestra, e/o biblioteca, e/o per la pulizia e la sanificazione degli ambienti; materiale per la gestione delle attività amministrative (carta fotocopie, toner, fotocopiatrici, fax, ecc.), e/o per la gestione delle attività didattiche (computer, stampanti, cartucce, carta fotocopie, ecc. ].....).

(Oppure: Lo Sponsor realizzerà il luogo virtuale della scuola).

(Oppure: Lo Sponsor realizzerà ...[altre opzioni. ] ...).

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

## **Art.3 - Facoltà di recesso**

A norma dell'art. 1373 cod.civ. l'Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo che rechi pregiudizio alla corretta e funzionale realizzazione dell'attività o del progetto sponsorizzato, ovvero, danno di immagine all'istituzione scolastica. Lo sponsor ha diritto di recedere dal contratto qualora le richieste dell'Istituzione Scolastica si discostino da quanto disciplinato dal presente atto.

## **Art. 4 - Risoluzione del contratto**

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Lo sponsor potrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.

La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata A.R., con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor.

Con le stesse modalità lo sponsor potrà esercitare il diritto di recesso nel caso in cui si verifichi la circostanza descritta nel secondo capoverso.

In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione Scolastica.

Il mancato pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

### **Art.5 - Opzione per il rinnovo**

Lo Sponsor ha diritto, per una sola volta, all'opzione per il rinnovo del contratto per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ; l'opzione va comunicata all'Ente per iscritto con R.a.r. da spedirsi entro il \_\_\_\_\_. È fatta comunque salva la facoltà della Scuola di valutare la convenienza di un eventuale rinnovo, anche in virtù del divieto di rinnovo tacito dei contratti previsto dalla normativa vigente. Le condizioni normative della proroga saranno identiche al presente contratto; quelle economiche saranno aumentate del \_\_\_\_\_%, salvi gli aumenti, per intero, di imposte e tasse.

### **Art. 6 - Diritto d'uso dell'immagine**

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.

### **Art.7 - Pubblicità**

Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione. La sponsorizzazione non potrà avvenire prima della corresponsione dell'oggetto della sponsorizzazione stessa.

### **Art.8 - Limiti di responsabilità**

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Nell'ambito delle sue attività - relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti - lo Sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola all'approvazione del Dirigente Scolastico.

### **Art.9 Esclusiva.**

*Esclusiva*: Lo Sponsor avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento/attività e la Scuola non potrà né direttamente né indirettamente, neppure parzialmente, anche senza scopo di lucro, attribuire tale diritto ad altro soggetto.

*Co-Sponsor*: La Scuola potrà scegliere altri co-sponsor purché essi non siano dello stesso settore in cui opera lo sponsor e purché l'associazione fra i vari co-sponsor non possa nuocere agli interessi e all'immagine dello sponsor.

*Pool-Sponsor*: La formula per cui più imprese (anche dello stesso settore merceologico), associate tra loro, sponsorizzano un medesimo evento o attività scolastica, onde conseguire il risultato pubblicitario condividendo lo sforzo economico.

### **Art. 10 Esecutività**

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte al soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società, e di sottoporre il relativo contratto al Consiglio d'Istituto, che si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora: 1. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata; 2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; 3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale; 4. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 5. pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale disdicevole per la moralità pubblica; 6. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

### **Art. 11 - Durata**

Il presente contratto avrà efficacia dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

### **Art. 12 - Trattamento dei dati**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituzione Scolastica esclude la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'Istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

### **Art. 13 - Trattamento fiscale**

Le prestazioni oggetto del presente contratto di sponsorizzazione sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.

Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente contratto fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell'autonomia scolastica.

### **Art. 14 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di cui al R.D. 30 Ottobre 1933, n. 1611.

Spese ed oneri fiscali: sono a carico dello sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente.

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

### **Art. 15 - Disposizioni finali**

Restano ugualmente a carico dello sponsor tutti gli oneri fiscali, retributivi e contributivi da corrispondere in relazione all'attività di sponsorizzazione svolta, qualora previsto dalla normativa vigente.

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica.

Il presente atto, stipulato nell'interesse delle parti, redatto in carta semplice e sottoscritto in data \_\_/\_\_/\_\_, potrà essere successivamente integrato e/o modificato a causa di sopravvenute esigenze previo accordo tra le parti e sempre nella stessa forma scritta.

Per presa visione e accettazione delle clausole contrattuali.

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Luogo e data \_\_\_\_\_

LO SPONSOR

\_\_\_\_\_  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il presente atto, perfezionato con protocollo, timbro e firma del legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica dello sponsor di seguito indicato:

---



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO 2^**

Via XX settembre 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325359

\* [fric85400d@istruzione.it](mailto:fric85400d@istruzione.it) posta certificata \* [fric85400d@pec.istruzione.it](mailto:fric85400d@pec.istruzione.it) Sito web [www.iccassino2.gov.it](http://www.iccassino2.gov.it)

## ALLEGATO 2

### AUTOCERTIFICAZIONE

ALLEGATA AL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PROT. N. DEL

Il/la sottoscritto/a.....nato/a .....il.....  
residente a ..... via.....n.....cap.....  
CF..... in qualità di (1)..... della ditta  
.....con sede legale a..... via.....  
.....n..... cap.....CF.....P.IVA.....  
N° posizione INPS.....P.C.I.....N° posizione INAIL.....  
CCNL applicato settore:.....

#### Dichiara e autocertifica (2)

- L'esistenza di intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la NON sussistenza di natura e scopi che configghino in alcun modo con l'utenza della scuola;
- l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

#### Assume a proprio carico

- tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
- ogni richiesta di danni provenienti da terzi, (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza delle attività svolte.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Dichiarante/i  
\_\_\_\_\_

**Allegare:** copia documento identità del/i dichiarante/i

(1) nel caso di persone giuridiche, le autocertificazioni anzidette devono essere riferite a tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza, attestando il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

(2) Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000.